

**La compilazione del Registro Cronologico di  
Carico e Scarico dei Rifiuti Speciali  
- Modello All. A -  
Linee Guida**



A cura di:

arch. Silvana Pirelli – Responsabile Unità Ambiente e gestione Rifiuti - UAR

sig. Francesco Di Grazia - UAR

ing. Antonio Domenico Gigante - UAR

dott.ssa Emanuela Schiavetto - UAR

## Sommario

1.0 PREMESSA .....	3
2.0 PARTE PRIMA - Principali definizioni utili in fase di compilazione del Registro cronologico di carico e scarico .....	4
3.0 PARTE SECONDA - Guida pratica alla compilazione del Registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti speciali .....	9
3.1 Visualizzazione generica della corretta compilazione .....	11
3.2 Prima fase: il Carico .....	14
3.3 Seconda fase: lo Scarico.....	19
4.0 PARTE TERZA - Sanzioni a carico del produttore dei rifiuti in caso di violazione degli obblighi di tenuta e compilazione del Registro Cronologico di c/s.....	26
5.0 PARTE QUARTA - Focus su casi e questioni pratiche ricorrenti in formato answer & question.....	29

## **1.0 PREMESSA**

Le presenti Linee Guida si propongono di offrire, alle Strutture CNR che abitualmente utilizzano il Registro Cronologico di Carico e Scarico dei Rifiuti Speciali, uno strumento di supporto per ottemperare alla sua corretta compilazione. Esse costituiscono la prima fase di un processo di tracciabilità dei rifiuti, dalla generazione fino al conferimento all'impianto di destino, fondamentale per garantire la conformità normativa, la gestione responsabile dei rifiuti e la tutela dell'ambiente. Il **Registro di c/s** insieme al Formulario Identificativo dei Rifiuti (**FIR**) costituiscono due tappe fondamentali per la gestione dei rifiuti, garantendo una tracciabilità del loro percorso lungo tutta la catena di gestione.

Durante l'effettuazione di eventi formativi specifici, promossi dall'Unità Ambiente e gestione Rifiuti sono emerse alcune criticità sia per quanto concerne la prima fase di compilazione del frontespizio del Registro Cronologico di c/s, sia per quanto riguarda le successive azioni di registrazione di carico/scarico dei rifiuti speciali. E' sorta, quindi, la consapevolezza di provvedere ad una necessaria riorganizzazione di tutta la materia concretizzatasi sia con l'adozione della Circolare CNR DG n.26/2023, che prevede, per tutte le Strutture dell'Ente, una procedura centralizzata di approvvigionamento, compilazione del frontespizio, vidimazione e spedizione del Registro Cronologico di Carico e Scarico a cura dell'Unità Ambiente e Gestione Rifiuti, sia con la necessità di redigere delle linee guida comuni e fruibili da tutti i soggetti interessati alla compilazione.

3

Esistono due modelli di Registro Cronologico di c/s dei rifiuti speciali: il **modello A** che viene utilizzato dal produttore, dall'impianto di destino e dal trasportatore dei rifiuti (utilizzato anche dalle strutture CNR in quanto produttrici di Rifiuti Speciali); il **modello B** è utilizzato solo per l'intermediazione del rifiuto.

L'obbligo di tenuta del Registro Cronologico di Carico e Scarico dei rifiuti speciali rimarrà invariato come strumento da adottare fino all'iscrizione al sistema informativo di tracciabilità digitale dei rifiuti speciali definito con l'acronimo di: **RENTRI** (Registro Elettronico Nazionale Tracciabilità Rifiuti) a partire dall'anno 2025.

In considerazione di quanto esposto in premessa, le presenti linee guida sul Registro Cronologico di c/s sono suddivise in quattro parti:

- **Parte Prima:** Principali definizioni utili per orientarsi in fase di compilazione del Registro c/s;
- **Parte Seconda:** Guida pratica alla compilazione del Registro c/s dei rifiuti speciali;
- **Parte Terza:** Sanzioni a carico del produttore dei rifiuti in caso di violazione degli obblighi di tenuta e di compilazione del Registro di c/s;
- **Parte Quarta:** Focus su casi e questioni pratiche ricorrenti in formato answer&question.

## **2.0 PARTE PRIMA - Principali definizioni utili in fase di compilazione del Registro cronologico di carico e scarico**

La normativa italiana sui rifiuti è disciplinata nella Parte Quarta del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i del "Testo Unico" Ambientale (TUA). I principi della normativa in tema di gestione dei rifiuti prevedono: "la responsabilizzazione e cooperazione dei soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto del principio di concorrenza nonché del principio chi inquina paga. (art.178 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.).

**Il Produttore e il detentore del Rifiuto:** l'art. 183, comma 1, lett. f) del D.lgs.152/2006 e s.m.i definisce produttore del rifiuto come: "il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (*produttore iniziale*) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (*nuovo produttore*)". Nella definizione di produttore è compresa anche la figura di **detentore del rifiuto** (art.183 comma 1 lett. h) identificato come "il produttore del rifiuto, o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso". Di conseguenza: il produttore è sempre detentore, ma il detentore non sempre è il produttore del rifiuto. Entrambi (produttore e detentore) devono garantire la corretta gestione del rifiuto (art. 188 D.lgs.152/2006 - Responsabilità della gestione dei rifiuti) fino al suo conferimento all'impianto di destino. Solo allora ed al ricevimento della quarta copia del Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR) (o fotocopia della seconda copia del Vi.Vi.Fir) cessano le proprie responsabilità in quanto, a quel punto, il possessore a pieno titolo del rifiuto diverrà il titolare dell'impianto di destino.

4

Le **principali responsabilità del produttore del rifiuto** possono essere sintetizzate come segue:

- 1) individua la corretta classificazione, caratterizzazione e codifica del rifiuto;
- 2) provvede alla corretta compilazione del Formulario Identificativo del Rifiuto (FIR) o, in caso di compilazione da parte del trasportatore, verifica la congruità dei dati immessi ed eventualmente, in alternativa, verifica il Vi.Vi.Fir (documento prodotto su scrivania telematica che permette, agli operatori, la compilazione e validazione on line del Formulario Identificativo Rifiuti, prodotto in due copie anziché quattro a ricalco);
- 3) provvede alla corretta annotazione, dei movimenti di carico e scarico che riguardano i rifiuti, sul Registro Cronologico c/s;
- 4) vigila in fase di conferimento del rifiuto, ad esempio: verifica che il trasportatore abbia la regolare iscrizione all'Albo per la categoria coerente ai rifiuti che si conferiranno, che le targhe degli automezzi, all'atto della partenza dal sito di produzione, siano quelle citate nell'autorizzazione al trasporto (in colli o alla rinfusa) e siano relative ai codici EER dei rifiuti conferiti; inoltre, per quanto

riguarda il mezzo di trasporto va verificata la patente dell' autista e nel caso di trasporto in regime ADR va verificato il patentino ADR dell'autista e le dotazioni del mezzo prescritte dall'ADR e che il gestore del rifiuto sia regolarmente autorizzato per le specifiche tipologie e caratteristiche del rifiuto, ecc.);

5) effettua, in caso di obbligo, la dichiarazione del MUD (Modello Unico Ambientale) nei tempi previsti dalla normativa specifica.

**N.B.**

La delibera CNR n.167/2022, ha meglio individuato l'organizzazione interna delle figure responsabili della gestione dei rifiuti stabilendo che:

- **Il produttore giuridico:** è individuato rispettivamente nella figura del Direttore dell'Istituto, o del Responsabile delegato della sede secondaria, o del Responsabile dell'AdR o Dirigente SAC;
- **Il produttore materiale dei rifiuti:** è individuato con la figura del Responsabile di laboratorio e curerà: la gestione relativa alle attività, alle varie verifiche, e alla corretta esecuzione di tutte le procedure relative alla gestione dei rifiuti.

Ogni Struttura (Sede principale/Sede secondaria, URT, AdR, ecc.), è definita come l'impianto o l'insieme delle unità operative nel quale la Struttura esercita stabilmente una o più attività dalle quali sono originati i rifiuti. Mentre per laboratorio si intenderà l'ambiente di lavoro che produce rifiuti, (ad esempio, il laboratorio di ricerca, l'officina, lo stabulario, ecc.).

**Il Deposito Temporaneo dei rifiuti prima della raccolta:** ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. bb) del D.lgs.152/2006 è "il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell'articolo 185-bis" nel luogo in cui gli stessi sono stati prodotti. Il deposito temporaneo non necessita di alcuna autorizzazione da parte dell'Autorità competente in quanto si pone come un'operazione preliminare ad un'operazione di gestione del rifiuto, nondimeno esso è caratterizzato da precise regole riferite alla quantità dei rifiuti, al tempo di giacenza, all'organizzazione tipologica (raccolta per categorie omogenee: rifiuti speciali/rifiuti pericolosi/rifiuti non pericolosi). Nel deposito temporaneo i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti, temporale o volumetrica:

- 1) temporale, con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
- 2) volumetrica, quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 m<sup>3</sup> di cui al massimo 10 m<sup>3</sup> di rifiuti pericolosi.

In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, **il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.**

**Il Rifiuto:** secondo l'Art.183, comma1, lett. a) D.lgs.152/2006), è “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi”. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. I rifiuti, prodotti dal CNR nell'ambito delle proprie attività di ricerca, sono solitamente rifiuti speciali.

**Classificazione del rifiuto e attribuzione del codice EER (art.184 D.lgs.152/2006):**

L'art. 184 del D. lgs. 152/2006 classifica i rifiuti secondo l'origine in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi (contrassegnati con un asterisco\*) e non pericolosi.

La classificazione del rifiuto consiste, oltre a identificarne la provenienza e lo stato fisico, anche nell'attribuire allo stesso un codice EER (Codice Europeo Rifiuto) composto da tre coppie di cifre che servono sia per identificare il rifiuto sia per indicare le sue caratteristiche specifiche. Attraverso la classificazione del rifiuto viene identificato il processo produttivo da cui è originato. I codici EER sono catalogati nell'Elenco Europeo dei Rifiuti (E.E.R.), tale elenco è contenuto nell'Allegato D ed I della Parte Quarta del D.lgs. 152/2006.

**Caratterizzazione del rifiuto:** la caratterizzazione del rifiuto è quel processo che in base alla conoscenza del processo produttivo che lo ha generato e con l'aiuto di documentazione pertinente (come, ad esempio, le schede di sicurezza dei prodotti chimici e le linee guida SNPA) porta alla corretta attribuzione del Codice EER (vedi codici a specchio) e dei codici di pericolo ai fini di una corretta gestione del rifiuto fino al suo conferimento presso gli impianti per l'idoneo trattamento. Il più delle volte però il rifiuto è sottoposto ad analisi di laboratorio per definirne la sua composizione chimico fisica in quanto richiesto dagli impianti di destino o per distinguere tra i possibili codici a specchio. Una volta effettuata l'analisi di laboratorio sarà possibile attribuire al rifiuto il corretto codice EER (classificarlo) e le eventuali caratteristiche di pericolo.

La caratterizzazione, quindi, rappresenta una sorta di “carta di identità” del rifiuto stesso.

**Caratteristiche HP- rifiuto pericoloso (Art. 183 – D.lgs. 152/2006 lett. b):** rifiuto pericoloso: “che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato lettera I della Parte Quarta del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i” tali caratteristiche di pericolosità sono individuate, con la sigla HP, come di seguito elencate:

**HP1** - Esplosivo

**HP2** - Comburente

**HP3** - Infiammabile

**HP4** – Irritante - irritazione cutanea e lesioni oculari

**HP5** - Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/tossicità in caso di aspirazione

**HP6** - Tossicità acuta

**HP7** - Cancerogeno

**HP8** - Corrosivo

**HP9** - Infettivo

**HP10** - Tossico per la riproduzione

**HP11** – Mutageno

**HP12** - Liberazione di gas a tossicità acuta

**HP13** - Sensibilizzante

**HP14** - Ecotossico

**HP15** - Rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo summenzionate ma può manifestarla successivamente

**Il Registro Cronologico di carico e scarico:** ai sensi dell'art.190 del D.lgs.152/2006 è un registro di contabilità dei rifiuti e costituisce, insieme al FIR, prova della loro tracciabilità, della loro produzione e del loro invio a recupero o smaltimento.

**ADR** – è l'acronimo Francese di “*Accord europeen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route*”. Accordo internazionale che definisce le norme e le regole per il trasporto sicuro di merci pericolose su strada. Tale accordo vale anche su territorio nazionale. Tutte le organizzazioni che effettuano operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento, di trasporto, di scarico di merci e rifiuti pericolosi sono potenzialmente soggette alla normativa ADR.

**RIASSUMENDO:**

<p><b>PRODUTTORE DEL RIFIUTO</b> (art. 183, comma 1, lett. f), D.lgs.152/2006 e s.m.i)</p> <p><b>DETENTORE:</b> (art. 183, comma 1, lett. h), D.lgs.152/2006 e s.m.i)</p>	<p>Soggetto la cui attività produce rifiuti e soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (<i>produttore iniziale</i>) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (<i>nuovo produttore</i>).</p> <p>È il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso.</p>
<p><b>RIFIUTO</b> art. 183, comma 1, lett. a) D.lgs.152/2006 e s.m.i</p>	<p>Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.</p>
<p><b>IL REGISTRO CRONOLOGICO DI CARICO E SCARICO</b> (art. 190 D.lgs. 152/2006 e s.m.i)</p>	<p>Registro su cui vanno annotati tutti i carichi e gli scarichi di rifiuti con specifiche modalità. È un documento numerato e vidimato che garantisce, insieme al FIR, la tracciabilità del flusso dei rifiuti nelle varie fasi del trasporto, dal produttore/detentore al sito di destinazione.</p>
<p><b>IL DEPOSITO TEMPORANEO PRIMA DELLA RACCOLTA</b> (art.183 comma 1 lettera bb D.lgs.152/2006 e s.m.i)</p>	<p>Raggruppamento di rifiuti, effettuato prima della raccolta ai sensi dell'art.185-bis, nel luogo in cui sono stati prodotti. Non necessita di autorizzazione da parte dell'Autorità competente ma è soggetto a precise regole gestionali e norme tecniche</p>

	(ad es. per quanto riguarda l'etichettatura e imballaggio in caso di rifiuti pericolosi ecc.).
<b>CARATTERIZZAZIONE</b>	Porta alla corretta attribuzione del Codice EER e dei codici di pericolo dei rifiuti pericolosi ai fini di una corretta gestione del rifiuto fino al suo conferimento presso gli impianti per l'idoneo trattamento.
<b>CLASSIFICAZIONE</b>	La classificazione del rifiuto consiste nell'attribuire allo stesso un codice composto da tre coppie di cifre. Questi codici sono contenuti nell'Elenco Europeo dei Rifiuti (E.E.R.). La classificazione del rifiuto permette di identificare il processo produttivo da cui esso è originato ed è uno dei principali compiti di cui deve occuparsi il produttore del rifiuto.
<b>CARATTERISTICHE DI PERICOLO HP</b> (Allegato lettera I Parte Quarta D.lgs.152/2006)	Definiscono i rifiuti pericolosi, che posseggono una o più delle 15 caratteristiche di pericolo da HP1 a HP15, le stesse sono individuate sulla base dell'allegato lettera I della Parte Quarta del D. lgs. 152/2006 e s.m.i (il quale recepisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE, come quest'ultimo sostituito dal Regolamento 2014/1357/UE, della Commissione del 18 dicembre 2014 e modificato dal regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio dell'8 giugno 2017).
<b>ADR</b>	"Accord Dangereuses Route" - Accordo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada. Tale accordo vale anche su territorio nazionale. Tutte le organizzazioni che effettuano operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento, di trasporto, di scarico di merci pericolose sono soggette alla normativa ADR.

**N.B.** Per quanto attiene alle attività degli Enti, produttori iniziali di rifiuti speciali **non pericolosi**, non essendo esse ricomprese nelle attività di cui all'art. 184 comma 3, lettere c), d) e g), anche se non espressamente vietato, non vi è obbligo di tenuta del Registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti speciali.

Di conseguenza:

- 1) Per tutte le Strutture CNR è **OBBLIGATORIO** tenere il Registro Cronologico di carico e scarico dei rifiuti speciali PERICOLOSI;
- 2) Qualora le Strutture CNR effettuino sul registro cronologico di c/s anche la registrazione di rifiuti speciali NON PERICOLOSI si dovrà tener presente che, in caso di mancata o incompleta tenuta del Registro c/s, si risponderà a livello sanzionatorio, anche per questa tipologia di rifiuto.



### **3.0 PARTE SECONDA - Guida pratica alla compilazione del Registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti speciali**

Nel registro cronologico di carico e scarico devono essere effettuate le seguenti tipologie di operazione:

- **movimento di carico**, quando il rifiuto viene prodotto oppure preso in carico da terzi (gestori);
  
- **movimento di scarico**, quando il rifiuto viene conferito ad unità locali proprie o di soggetti terzi (in entrambi i casi deve esistere un'autorizzazione alla gestione dei rifiuti), ma anche quando il rifiuto viene direttamente sottoposto ad operazioni di recupero o smaltimento (scarico per gestione interna).

Il Registro di c/s, prima del suo utilizzo, deve essere vidimato alla Camera di Commercio presso la quale è iscritta la sede principale e va conservato a cura del produttore dei rifiuti per **tre anni** dalla data dell'ultima registrazione.

Per quanto attiene alle realtà CNR ogni qual volta il rifiuto viene prodotto e collocato nel deposito temporaneo, entro 10 giorni andrà registrata l'operazione di carico.

Successivamente, secondo le regole del deposito temporaneo, quando il rifiuto sarà allontanato dal deposito per essere consegnato al trasportatore che lo conferirà all'impianto di destino, entro 10 giorni, dovrà essere registrata l'operazione di scarico sul registro di c/s (si consiglia comunque di registrare il prima possibile l'operazione di scarico).

Il limite di 10 giorni per la registrazione delle operazioni è ridotto a 5 giorni lavorativi per i rifiuti sanitari a rischio infettivo (art.8, D.p.r. 254/2003).

Il registro è composto da una prima facciata dove bisogna inserire i dati generali del produttore di rifiuti, e deve essere compilato indicando:

- **Ditta**: inserire la denominazione della ditta;
  
- **Residenza o domicilio**: inserire l'indirizzo di residenza o l'indirizzo del domicilio dell'azienda;
  
- **Codice fiscale**: inserire il codice fiscale, non la Partita IVA;
  
- **Ubicazione dell'esercizio**: inserire il luogo presso il quale vengono prodotti i rifiuti;
  
- **Attività svolta**: barrare l'attività che interessa tra quelle proposte;

**Direzione Generale**

- **Tipo di attività:** va compilata solo in caso di imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento (in base alle attività svolte dall'Ente CNR, non deve essere compilato);
- **Registrazione:** inserire il numero e la data della prima registrazione sul registro (proprio nel momento in cui sarà effettuata la prima operazione di registrazione) e il numero e la data dell'ultima registrazione, solo quando si compilerà l'ultima registrazione dell'ultima pagina del registro c/s o nei casi in cui è necessario sostituire il registro c/s (come ad esempio nel caso in cui ci sia una variazione dell'indirizzo dell'unità locale in cui vengono prodotti i rifiuti); [\*Vedi Faq\*](#)
- **Caratteristiche del rifiuto:** sono dati informativi e non c'è nulla da compilare. Sono elencati tutti i possibili tipi di rifiuti e le loro caratteristiche fisiche, sarà di aiuto per la compilazione con le classi di pericolosità.

### 3.1 Visualizzazione generica della corretta compilazione

RIFIUTI - A

ALLEGATO A

REGISTRO DI CARICO E SCARICO

**1. DITTA** Ragione sociale dell'azienda

Residenza o domicilio Comune della sede legale Indirizzo sede legale Civico

Codice Fiscale Codice fiscale dell'azienda (no P.IVA)

Ubicazione dell'esercizio Sede di esercizio dell'azienda - luogo in cui vengono prodotti i rifiuti

**2. ATTIVITÀ SVOLTE** Barrare il tipo di attività in relazione ai rifiuti

Produzione  Recupero: codice  Smaltimento: codice

Trasporto  Intermediazione e Commercio con detenzione

**3. TIPO DI ATTIVITÀ** In caso di attività di Recupero o Smaltimento indicare i codici R o D

**4. REGISTRAZIONE N.** del \_\_\_\_\_ e N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**5. CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO**

<b>A) STATO FISICO</b> 1. Solido pulverulento 2. Solido non pulverulento 3. Fungoso palabile 4. Liquido	<b>B) EVENTUALI CLASSI DI PERICOLOSITÀ</b> H1 Esplosiva H2 Comburente H3-A Facilmente infiammabile (incluso estremamente infiammabile) H3-B Infiammabile H4 Irritante H5 Nocivo H6 Tossico (incluso molto tossico) H7 Cancerogeno H8 Corrosivo H9 Infetto H10 Teratogeno H11 Mutageno H12 A contatto con l'acqua libera gas tossici o molto tossici H13 Sorgente di sostanze pericolose H14 Ecotossico
---	---

**VIDIMAZIONE**

Il presente registro si compone di n. 100 pagine numerate dal n. 1 al n. 100.

Multiart - 11/03

La compilazione è dovuta SOLO per le aziende che effettuano operazioni di recupero o smaltimento dei rifiuti. Da non compilare se si è meramente produttori dei rifiuti

Trascrivere il numero della prima registrazione riportata nel registro e la relativa data che non può essere antecedente alla data di vidimazione dello stesso registro

Trascrivere il numero e la data dell'ultima operazione effettuata alla chiusura del registro

Nel caso specifico del CNR il frontespizio sarà già compilato e riporterà i seguenti dati:

- **Ditta:** Consiglio Nazionale delle Ricerche;
- **Residenza o domicilio:** comune Roma, Via Piazzale Aldo Moro, N. 7;
- **Codice fiscale:** 80054330586, accanto al codice fiscale ci sarà la denominazione dell'Istituto o dell'Area che sarà l'Unità Produttiva Locale;
- **Ubicazione dell'esercizio:** i dati relativi alla Unità Locale (circolare D.G. n. 26/2023);
- **Attività svolta:** l'attività che interessa tra quelle proposte;
- **Tipo di attività:** non va compilata dagli Istituti CNR, perché riguarda le imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento;
- **Registrazione:** inserire il numero e la data della prima registrazione su questo specifico registro (proprio nel momento in cui sarà effettuata la prima operazione di registrazione) e il numero e la data dell'ultima registrazione, solo quando si compilerà l'ultima registrazione del registro carico/scarico;
- **Caratteristiche del rifiuto:** sono solo dati informativi e non c'è nulla da compilare. Sono elencati tutti i possibili tipi di rifiuti e le loro caratteristiche fisiche, sarà di aiuto per aiutarci con le classi di pericolosità.

**Si ribadisce che:**

Tutte le operazioni che verranno effettuate nel Registro devono essere numerate in ordine crescente, prestare bene attenzione a sfogliare il registro pagina per pagina, certi di non aver saltato alcuna pagina e di effettuare una numerazione cronologica corretta.

**VISUALIZZAZIONE SPECIFICA PER IL CNR**

ALLEGATO A

## RIFIUTI - A

---

**REGISTRO DI CARICO E SCARICO**

**1. DITTA** *Consiglio Nazionale delle Ricerche*

Residenza o domicilio *Roma* *Piazzale Aldo Moro* *7*

Codice Fiscale *80054330586* - *Istituto per la Microelettronica e Microsistemi (IMM)*

Ubicazione dell'esercizio *Catania* *VIII Strada* *5*

**2. ATTIVITÀ SVOLTA**

Produzione  Recupero: codice  Smaltimento: codice

Trasporto  Intermediazione e Commercio con detenzione

**3. TIPO DI ATTIVITÀ**

**4. REGISTRAZIONE N.** *01/2024* del *02/01/2024* e N. del

**5. CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO**

<b>A) STATO FISICO</b>	<b>B) EVENTUALI CLASSI DI PERICOLOSITÀ</b>		
1. Solido pulverulento	H1 Esplosivo	H5 Nocivo	H10 Teratogeno
2. Solido non pulverulento	H2 Comburente	H6 Tossico (incluso molto tossico)	H11 Mutageno
3. Fangoso palabile	H3-A Facilmente infiammabile (inclusa estremamente infiammabile)	H7 Cancerogeno	H12 A contatto con l'acqua libera gas tossici o molto tossici
4. Liquido	H3-B Infiammabile	H8 Corrosivo	H13 Sorgente di sostanze pericolose
	H4 Irritante	H9 Infetto	H14 Ecotossico

**VIDIMAZIONE**

Il presente registro  
si compone di n. 100 pagine  
numerate dal n. 1 al n. 100.



Multiart - 11 03

**Nella sezione 4. REGISTRAZIONE N. bisogna riportare il numero e la data della prima operazione registrata e il numero di registrazione 01/2024 del 02/01/2024 (i dati in rosso sono stati inseriti al solo scopo esplicativo.)**

### 3.2 Prima fase: il Carico

Quando si produce un rifiuto destinato al “Deposito Temporaneo”, bisogna annotare il movimento sul registro c/s entro 10 giorni lavorativi dalla data di conferimento al “Deposito Temporaneo” (il limite è ridotto a **5 giorni lavorativi** per i rifiuti sanitari a rischio infettivo).


Il registro è composto da 5 colonne:

#### COLONNA 1

Scarico <input type="checkbox"/> Carico <input type="checkbox"/>	Caratteristiche del Rifiuto	Quantità	Luogo di Produzione e Attività di Provenienza del Rifiuto	Annotazioni
del _____	a) Codice (*)	Kg.		
N. _____	b) Descrizione	Litri	Intermediario / Commerciante	
Formulario	Stato fisico	Metri cubi	Denominazione	
N. _____	Classi di pericolosità		Sede	
del _____	e) Rifiuto destinato a:		C.F. _____	
Rif. operazioni di carico	<input type="checkbox"/> Smaltimento: cod. _____		Iscrizione Albo n. _____	
N. _____	<input type="checkbox"/> Recupero: cod. _____			

“Nella prima colonna deve essere contrassegnata l’operazione (carico o scarico) alla quale si riferisce la registrazione con l’indicazione del numero progressivo e della data della registrazione stessa...”.  
DM 148/98, all. C1, p. III, lett. A

14

COMPILAZIONE	ESEMPIO
 <p>Contrassegnare l’operazione di carico</p> <p>Indicare la data della registrazione</p> <p>Indicare il progressivo della registrazione</p>	<p>In questo esempio di compilazione della colonna 1 è stata selezionata la voce Carico, inserita la data dell’operazione ed il numero progressivo.</p> Carico <input checked="" type="checkbox"/> del 02.01.2024 N. 01/2024 Formulario" data-bbox="720 680 880 790"/>

#### DATA

Va riportata la data della registrazione, nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa.

## PROGRESSIVO DEL MOVIMENTO

È fatto obbligo di inserire il numero progressivo dei movimenti, per praticità si suggerisce di numerare il registro secondo un numero progressivo seguito dall'anno in corso es: 01/2024 – 02/2024 e così via.

## COLONNA 2

Scarico <input type="checkbox"/> Carico <input type="checkbox"/>	Caratteristiche del Rifiuto	Quantità	Luogo di Produzione e Attività di Provenienza del Rifiuto		Annotazioni
del _____ N. _____ Formulario N. _____ del _____ Rif. operazioni di carico N. _____	a) Codice (*) b) Descrizione c) Stato fisico d) Classi di pericolosità e) Rifiuto destinato a: <input type="checkbox"/> Smaltimento: cod. _____ <input type="checkbox"/> Recupero: cod. _____	Kg.  Litri  Metri cubi	Intermediario / Commerciante Denominazione  Sede C.F. _____ Iscrizione Albo n. _____		

## COMPILAZIONE

Caratteristiche del Rifiuto
a) Codice (*)
b) Descrizione
c) Stato fisico
d) Classi di pericolosità
e) Rifiuto destinato a: <input type="checkbox"/> Smaltimento: cod. _____ <input type="checkbox"/> Recupero: cod. _____

Indicare il codice EER del rifiuto

Indicare la descrizione del rifiuto

Indicare lo stato fisico del rifiuto

## ESEMPIO

In questo esempio sono stati caricati dei materiali ferrosi con il relativo codice EER e il loro stato fisico.

Caratteristiche del Rifiuto
a) Codice (*) <b>16.01.17</b>
b) Descrizione <b>Materiali ferrosi</b>
c) Stato fisico <b>02 Solido N.P.</b>
d) Classi di pericolosità
e) Rifiuto destinato a: <input type="checkbox"/> Smaltimento: cod. _____ <input type="checkbox"/> Recupero: cod. _____

## CODICE EER

È fatto obbligo riportare il codice EER e il nome del rifiuto così come riportato nell'Elenco Europeo dei Rifiuti, allegato D alla parte IV del D.lgs. 152/06 e modificato dalla legge 116 dell'11 agosto 2014, legge di conversione del D.L. 91/2014 che inserisce nuove disposizioni per la classificazione dei rifiuti pericolosi.

## DESCRIZIONE DEL RIFIUTO

Va riportata la voce del rifiuto così come da classificazione alla voce dell'Elenco Europeo dei Rifiuti.

### STATO FISICO

Va riportato lo stato fisico del rifiuto (1- solido polverulento, 2 – solido, non polverulento, 3 - fangoso palabile, 4 - liquido), in base alla legenda presente nel frontespizio del registro DM 148/98 allegato C parte III lett. b.

### CLASSI DI PERICOLOSITÀ



È un campo obbligatorio SOLO per i rifiuti pericolosi e vanno indicate così come previsto dal regolamento 2014/1357/UE.

Per la definizione bisogna far riferimento alla sostanza che ha originato il rifiuto o all'analisi del rifiuto stesso.

### COLONNA 3

Scarico <input type="checkbox"/> Carico <input type="checkbox"/>	Caratteristiche del Rifiuto		Quantità	Luogo di Produzione e Attività di Provenienza del Rifiuto		Annotazioni
del _____ N. _____ Formulario	a) Codice (*)	b) Descrizione	Kg.	Intermediario / Commerciante		
N. _____ del _____ Rif. operazioni di carico	c) Stato fisico	d) Classi di pericolosità	Litri	Denominazione		
N. _____	e) Rifiuto destinato a:	<input type="checkbox"/> Smaltimento: cod. _____	Metri cubi	Sede		
		<input type="checkbox"/> Recupero: cod. _____		C.F. _____		
				Divisione Albo n. _____		

16

COMPILAZIONE	ESEMPIO
	<p>In questo esempio di compilazione abbiamo inserito un peso di 1500 chili.</p> 

### QUANTITÀ

Deve essere riportata la quantità dei rifiuti espressa in chili, litri o metri cubi.

#### N.B.

Si consiglia di esprimere le quantità in unità di peso (kg), in quanto, nella quarta copia del Formulario Identificativo dei Rifiuti, il riscontro della pesatura dei rifiuti conferiti presso gli impianti di destino è usualmente espresso in chili. [Vedi Faq](#)



**COLONNA 4**

Scarico <input type="checkbox"/> Carico <input type="checkbox"/>	Caratteristiche del Rifiuto	Quantità	Luogo di Produzione e Attività di Provenienza del Rifiuto	Annotazioni
del _____ N. _____ Formulario _____ N. _____ del _____ Rif. operazioni di carico _____ N. _____	a) Codice [*] b) Descrizione c) Stato fisico d) Classi di pericolosità e) Rifiuto destinato a: <input type="checkbox"/> Smaltimento: cod. _____ <input type="checkbox"/> Recupero: cod. _____	Kg.  Litri  Metri cubi	Luogo di Produzione e Attività di Provenienza del Rifiuto  Intermediario / Commerciante Denominazione  Sede C.F. _____ Iscrizione Albo n. _____	

Luogo di Produzione e Attività di Provenienza del Rifiuto
Intermediario / Commerciante
Denominazione
Sede
C.F. _____
Iscrizione Albo n. _____

Da NON compilare

Da NON compilare  
per le operazioni di  
carico

**LUOGO DI PRODUZIONE E ATTIVITÀ DI PROVENIENZA DEL RIFIUTO**

Deve compilarla solo il soggetto che effettua attività di manutenzione a reti diffuse sul territorio.

**INTERMEDIARIO / COMMERCIANTE**

Non deve essere compilata per le registrazioni di carico.

**COLONNA 5**

Scarico <input type="checkbox"/> Carico <input type="checkbox"/>	Caratteristiche del Rifiuto		Quantità	Luogo di Produzione e Attività di Provenienza del Rifiuto	Annotazioni
del _____	a) Codice (*)	Kg.			
N. _____	b) Descrizione	Litri		Intermediario / Commerciante	
Formulario	c) Stato fisico			Denominazione	
N. _____	d) Classi di pericolosità	Metri cubi		Sede	
del _____	e) Rifiuto destinato a:			C.F. _____	
Rif. operazioni di carico	<input type="checkbox"/> Smaltimento: cod. _____			Iscrizione Albo n. _____	
N. _____	<input type="checkbox"/> Recupero: cod. _____				

<p><b>COMPILAZIONE</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p style="text-align: center; color: blue;">Annotazioni</p> <hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/> </div> <div style="background-color: red; color: white; padding: 5px; text-align: center; margin-bottom: 10px;"> <p>Può essere usata per riportare annotazioni o per la correzione di errori</p> </div> <div style="text-align: center;">  </div>	<p><b>ESEMPIO</b></p> <p>In questo esempio è stata inserita l'annotazione "peso da verificarsi a destino" per evidenziare che il peso inserito nella colonna 3 è presunto.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p style="text-align: center; color: blue;">Annotazioni</p> <p style="text-align: center; font-style: italic;">Peso da verificarsi a destino</p> <hr/><hr/><hr/><hr/> </div>
--	--

**ANNOTAZIONI**

In questa colonna possono essere riportate annotazioni (come ad esempio **“Peso da verificarsi a destino”** in assenza di pesatura certificata) ed eventuali annotazioni di correzione di errori emersi durante la compilazione. [Vedi FAQ](#)

### 3.3 Seconda fase: lo Scarico

#### COLONNA 1

Scarico <input type="checkbox"/> Carico <input type="checkbox"/>	Caratteristiche del Rifiuto	Quantità	Luogo di Produzione e Attività di Provenienza del Rifiuto	Annotazioni
del _____	a) Codice (*)	Kg.		
N. _____	b) Descrizione	Litri	Intermediario / Commerciant	
Formulario	Stato fisico	Metri cubi	Denominazione	
N. _____	Classi di pericolosità		Sede	
del _____	e) Rifiuto destinato a:		C.F. _____	
Rif. operazioni di carico	<input type="checkbox"/> Smaltimento: cod. _____		Iscrizione Albo n. _____	
N. _____	<input type="checkbox"/> Recupero: cod. _____			

Scarico <input type="checkbox"/> Carico <input type="checkbox"/>
del _____
N. _____
Formulario
N. _____
del _____
Rif. operazioni di carico
N. _____

Contrassegnare l'operazione di scarico

Indicare la data della registrazione

Indicare il progressivo della registrazione rispettando la cronologia

Scarico <input type="checkbox"/> Carico <input type="checkbox"/>
del _____
N. _____
Formulario
N. _____
del _____
Rif. operazioni di carico
N. _____

Scrivere il numero «fiscale» del formulario (FIR)

Indicare la data riportata sul Formulario (FIR)

Indicare il riferimento alle operazioni di carico

#### **SCARICO – CARICO**

Indicare con una “X” l’operazione di scarico.

#### **DATA**

Va riportata la data della registrazione.

#### **PROGRESSIVO DEL MOVIMENTO**

Inserire il numero progressivo della registrazione.

#### **FORMULARIO N..... del.....**

Indicare il numero fiscale del formulario (FIR) e la data di emissione così come indicato nello stesso documento.

**RIF. OPERAZIONI DI CARICO**

Inserire il/i numero/i dell'operazione/i di **carico** corrispondente/i all'EER con le stesse caratteristiche chimico fisiche.


**ESEMPIO**

In questo esempio di compilazione della colonna 1 è stata selezionata la voce scarico, inserita la data dell'operazione ed il numero progressivo, riportato il numero del formulario e la sua data, infine inserito il numero della relativa operazione di carico.

Scarico <input checked="" type="checkbox"/>	Carico <input type="checkbox"/>
del 09 01 2024	
N. 02/2024	
Formulario	
N. 1050001	
del 09 01 2024	
Rif. operazioni di carico	
N. 01/2024	

**COLONNA 2**

Scarico <input type="checkbox"/> Carico <input type="checkbox"/>	<b>Caratteristiche del Rifiuto</b>	Quantità	Luogo di Produzione e Attività di Provenienza del Rifiuto	Annotazioni
del _____	a) Codice (*)	Kg.		
N. _____	b) Descrizione	Libri	Intermediario / Commerciante	
Formulario	c) Stato fisico	Metri cubi	Denominazione	
N. _____	d) Classi di pericolosità		Sede	
del _____	e) Rifiuto destinato a:		C.F. _____	
Rif. operazioni di carico	<input type="checkbox"/> Smaltimento: cod. _____		Iscrizione Albo n. _____	
N. _____	Recupero: cod. _____			



**CODICE EER**

Inserire il codice EER così come indicato nel registro alla voce “Carico”.

**DESCRIZIONE DEL RIFIUTO**

Va riportata la voce del rifiuto così come da classificazione alla voce del catalogo e così come riportato nella registrazione di carico.

**STATO FISICO**

Va riportato lo stato fisico del rifiuto (1- solido polverulento, 2 – solido, non polverulento, 3 - fangoso palabile, 4 - liquido), in base alla legenda presente nel frontespizio del registro DM 148/98 allegato C parte III lett. B e così come inserito nella registrazione di carico.


### CLASSE DI PERICOLOSITÀ

È un campo obbligatorio SOLO per i rifiuti pericolosi e vanno indicate così come previsto dal regolamento 2014/1357/UE e come modificato dal regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio dell'8 giugno 2017.

Per la definizione bisogna far riferimento alla sostanza che ha originato il rifiuto o all'analisi del rifiuto stesso.

### RIFIUTO DESTINATO A

Barrare una delle due opzioni di trattamento del rifiuto indicandone anche la tipologia (D1-D15 oppure R1-R13; allegati B e C alla parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i).



### ESEMPIO


In questo esempio sono stati caricati dei materiali ferrosi con il relativo codice EER, il loro stato fisico ed il codice di recupero R12 (Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11).

Caratteristiche del Rifiuto	
a) Codice (*)	16.01.17
b) Descrizione	Materiali ferrosi
c) Stato fisico	02 Solido N.P.
d) Classi di pericolosità	
e) Rifiuto destinato a:	
<input type="checkbox"/> Smaltimento: cod.	<input checked="" type="checkbox"/> Recupero: cod. R12

### COLONNA 3

Scarico <input type="checkbox"/> Carico <input type="checkbox"/>	Caratteristiche del Rifiuto	Quantità	Luogo di Produzione e Attività di Provenienza del Rifiuto	Annotazioni
del _____ N. _____ Formulario N. _____ del _____ Rif. operazioni di carico N. _____	a) Codice (*) b) Descrizione c) Stato fisico d) Classi di pericolosità e) Rifiuto destinato a: <input type="checkbox"/> Smaltimento: cod. <input type="checkbox"/> Recupero: cod.	Kg.  Litri  Metri cubi	Intermediario / Commerciante Denominazione  Sede C.F. Divisione Albo n.	

23



### QUANTITÀ

Deve essere riportata la quantità dei rifiuti espressa in chili, litri o metri cubi così come indicato nella registrazione di carico.





**COLONNA 5**


<b>Scarico</b> <input type="checkbox"/> <b>Carico</b> <input type="checkbox"/> del _____ N. _____ <b>Formulario</b> N. _____ del _____ Rif. operazioni di carico N. _____	<b>Caratteristiche del Rifiuto</b> a) Codice (*) _____ b) Descrizione _____ c) Stato fisico _____ d) Classi di pericolosità _____ e) Rifiuto destinato a: <input type="checkbox"/> Smaltimento: cod. _____ <input type="checkbox"/> Recupero: cod. _____		<b>Quantità</b> Kg. _____ Litri _____ Metri cubi _____	<b>Luogo di Produzione e Attività di Provenienza del Rifiuto</b> Intermediario / Commerciante Denominazione _____ Sede _____ C.F. _____ Iscrizione Albo n. _____	<b>Annotazioni</b>      
--	--	--	---	---	--

<b>Annotazioni</b>      
--

Può essere usata per riportare annotazioni relative allo scarico o per la correzione di errori

**ANNOTAZIONI**

In questa colonna possono essere riportate eventuali annotazioni (come ad esempio **“Peso verificato a destino”** verificabile solo alla ricezione della quarta copia del FIR) ed eventuali annotazioni di correzione errori emersi durante la compilazione.



**ESEMPIO**

In questo esempio è stata aggiunta l’annotazione **“Peso verificato a destino”**, è stato pesato il materiale conferito e nelle note va quindi inserito il peso verificato dall’impianto così come da IV copia del FIR.

<b>Annotazioni</b>  1985 Kg Peso verificato a destino
--

#### **4.0 PARTE TERZA - Sanzioni a carico del produttore dei rifiuti in caso di violazione degli obblighi di tenuta e compilazione del Registro Cronologico di c/s.**

Come già evidenziato nella prima parte del presente documento, ai sensi dell'art. 178 del D.lgs.152/2006 e s.m.i. tutti i soggetti interessati alla corretta gestione del rifiuto devono cooperare in maniera responsabile (principio della responsabilità condivisa). Il produttore, ai sensi dell'art. 188 comma 4 del D.lgs 152/2006 e s.m.i., non si spoglia della sua responsabilità consegnando il rifiuto a soggetti terzi (trasportatore, impianto di destino), ma ha l'onere di verificare che tali soggetti terzi siano autorizzati, in conformità alla normativa vigente. In quest'ottica è fondamentale che il produttore vigili ottemperando anche alla compilazione del Registro Cronologico di c/s dei rifiuti speciali per assicurare che la tracciabilità degli stessi, durante il viaggio fino all'impianto di destino, avvenga a norma di legge.

Nel Titolo VI della Parte Quarta del D.lgs.152/2006 capo I (artt.254-263) è descritto il sistema sanzionatorio e sono previste sanzioni in materia di rifiuti e bonifiche.

Per quanto riguarda l'obbligo di tenuta e di corretta compilazione del Registro Cronologico di c/s da parte del produttore del rifiuto è previsto che:

**Art. 258 del D.lgs. 152/2006 commi 2 e 5 - sanzioni a carico del produttore del rifiuto in caso di:**

- **violazione degli obblighi di tenuta del Registro Cronologico di c/s;**
- **inesattezze e/o incompletezze nella compilazione del Registro di c/s;**
- **mancata conservazione del Registro Cronologico di c/s**

26



#### **1) Sanzioni a carico del produttore del rifiuto previste in caso di: violazione degli obblighi di tenuta del registro cronologico di c/s:**

**Art. 258, comma 2, D.lgs. 152/2006 e s.m.i:** *“Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all' art. 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2000,00 a 10.000,00 euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 a 30.000,00 euro, nonché nei casi più gravi la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore”.*

**Art. 258, comma 3, D.lgs. 152/2006 e s.m.i.:** *“Nel caso di imprese che occupino un numero di unità inferiore a 15 dipendenti le sanzioni sono quantificate nelle misure minime e massime da **1.040,00 a 6.200,00 euro** per i **rifiuti non pericolosi** e da **2.070,00 euro a 12.400,00 euro** per i **rifiuti pericolosi**. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero dei dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l’anno da prendere in considerazione è quello dell’ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell’infrazione”.*

**2) Sanzioni a carico del produttore dei rifiuti in caso di: inesattezze o incompletezze, o mancata compilazione del Registro Cronologico c/s”**

**Art.258, comma 5, D.lgs.152/2006 e s.m.i.:** *“Nei casi di cui ai commi 1, 2, e 4, ove le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da **260,00 a 1550,00 euro**. La stessa pena si applica nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all’art.190, comma 10, o del formulario di cui all’art. 193. La sanzione ridotta di cui alla presente disposizione si applica alla omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando siano presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi”.*

27

**TABELLA SANZIONI A CARICO DEL PRODUTTORE**

<p><b>OMESSA O INCOMPLETA TENUTA DEL REGISTRO.</b> (Art. 258, co.2)</p>	<p><b>Rifiuti pericolosi: sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 a 30.000,00 euro nonché, nei casi più gravi, sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese ad un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell’infrazione e dalla carica di amministratore.</b></p> <p><b>Rifiuti non pericolosi: sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 a 10.000,00 euro.</b></p>
---	---

<p><b>SANZIONE RIDOTTA PER OMESSA O INCOMPLETA TENUTA DEL REGISTRO DA PARTE DEL PRODUTTORE DI RIFIUTI.</b> (Art.258, co.5)</p>	<p><b>Sanzione amministrativa da 260,00 a 1.550,00 euro purché la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi.</b></p>
<p><b>INESATTEZZE FORMALI O INCOMPLETEZZE FORMALI NELLA TENUTA DEL REGISTRO PER RIFIUTI PERICOLOSI, MA I DATI RIPORTATI NEL MUD NEI FORMULARI E NELLE ALTRE SCRITTURE CONTABILI TENUTE PER LEGGE CONSENTONO DI RICOSTRUIRE LE INFORMAZIONI DOVUTE.</b> (Art.258, co.5)</p>	<p><b>Sanzione amministrativa da 260,00 a 1.550,00 euro.</b></p>
<p><b>MANCATA CONSERVAZIONE.</b> (Art.258, co.5)</p>	<p><b>Sanzione amministrativa da 260,00 a 1.550,00 euro.</b></p>

Si fa notare che nella compilazione dei campi del registro di c/s l'errore può essere ammesso. Le necessarie correzioni degli errori possono essere eseguite "barrando" i dati errati e riportando nel campo annotazioni i dati corretti e la motivazione della correzione. Questa procedura, da adottare per evitare le sanzioni relative alla tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, è ammessa a patto che le correzioni preservino la riconoscibilità del dato iniziale.

## **5.0 PARTE QUARTA - Focus su casi e questioni pratiche ricorrenti in formato answer & question**

### DEPOSITO TEMPORANEO DEI RIFIUTI PRIMA DELLA PARTENZA

**Domanda:** Un laboratorio di ricerca che ha al suo interno uno spazio destinato a contenere dei rifiuti suddivisi per tipologia può essere considerato un deposito temporaneo?

**Risposta:** Sì, purché sia un punto circoscritto e attenzionato dove si depositano in modo ordinato i rifiuti prodotti e siano registrati sul registro cronologico di carico e scarico.

**Domanda:** Nel caso di Istituti molto piccoli, ad esempio, con due laboratori dove non c'è la possibilità di avere uno spazio da adibire a deposito temporaneo, che soluzione si può adottare?

**Risposta:** In questo caso i due laboratori avranno ognuno un piccolo spazio per l'appoggio dei rifiuti e la somma dei due si configurerà come unico deposito temporaneo rispettandone le regole consuete, riferite sia alle quantità (sommando le quantità dei rifiuti presenti in entrambi gli spazi di appoggio), che al tempo massimo di giacenza in deposito e alla suddivisione e separazione in base alla loro tipologia e pericolosità (art. 185-*bis* del D.lgs.152/2006 e s.m.i.). Il registro di c/s sarà unico e il formulario di identificazione dei rifiuti (FIR), riferito allo stesso codice EER, sarà unico e verrà compilato sommando le quantità di rifiuti prodotti da entrambi i depositi.

29

**Domanda:** In uno stesso Istituto si possono avere due depositi temporanei così suddivisi: uno per i rifiuti pericolosi e l'altro per i rifiuti non pericolosi?

**Risposta:** Sì, ma deve essere visto sempre nell'ottica di un unico deposito temporaneo, il quale dovrà rispettare le condizioni previste dalla normativa. In questo caso, la scelta di creare due depositi si suppone venga fatta per una migliore organizzazione di tipo logistico/organizzativo, ma nella sostanza il deposito è unico.

**Domanda:** La mancanza di deposito temporaneo è sanzionabile?

**Risposta:** Bisognerebbe porsi la domanda sul perché manchi il deposito temporaneo; è possibile ipotizzare che si producano rifiuti che vengano conferiti contestualmente? Una prassi antieconomica. Come si è risposto, nella domanda precedente, se non si dispone di spazi appositi, si crea un deposito temporaneo in laboratorio.

## ANALISI CHIMICO FISICHE DEI RIFIUTI

**Domanda:** Le analisi per la classificazione e caratterizzazione dei rifiuti devono essere fatte ogni anno anche se non ci sono variazioni sulla tipologia di ricerca?

**Risposta:** Non in tutti i casi le analisi sono obbligatorie per la classificazione del rifiuto, è il caso, per esempio, di un rifiuto non pericoloso di cui si conosca il processo produttivo che l'ha generato e si abbia contezza della sua composizione, anche tramite scheda di sicurezza o scheda tecnica, e a cui non venga attribuito un "codice EER a specchio".

Le analisi però sono spesso necessarie ed obbligatorie per la caratterizzazione del rifiuto (es. attribuzione codici di pericolo HP per i rifiuti pericolosi) e ai fini del conferimento agli impianti di destino in base ai provvedimenti autorizzativi specifici e in base al regime da cui dipendono, semplificato o meno, ed in base alla pericolosità o meno del rifiuto. Le tempistiche dettate dalle autorizzazioni per operazioni di recupero in regime semplificato sono di 24 mesi per il rifiuto non pericoloso e di 12 mesi per quello pericoloso, mentre è una volta l'anno per il conferimento ad impianti che svolgono attività di smaltimento.

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva che schematizza quando e perché fare le analisi.

Tipologia di rifiuto	Perchè è richiesta l'analisi (normativa)	Quando fare l'analisi	Cosa serve l'analisi
<b>CLASSIFICAZIONE</b>			
Rifiuto speciale non pericoloso con codice CER a specchio (diverso di cui alla voce-----*) avviato al recupero/smaltimento	Art. 184 e ai sensi dell'allegato D Dlgs 152/2006. Provvedimenti autorizzativi.	Al primo conferimento e ripetuta 1 volta all'anno ed ogni volta che viene a modificarsi il processo che lo genera	Per verificare l'eventuale pericolosità e poi per assegnare il codice di pericolo HP
Rifiuto speciale non pericoloso, di cui si conosce l'origine e la scheda dati di sicurezza e la lavorazione non comporta modifiche nella natura chimica e composizione.	<b>NON OBBLIGATORIA</b>	---	---
Rifiuto speciale pericoloso con codice CER ASSOLUTO	<b>NON OBBLIGATORIA</b>	---	---
<b>CARATTERIZZAZIONE</b>			
Rifiuto speciale non pericoloso destinato ad impianti di recupero (R) autorizzati in "regime semplificato"	Art. 8 c. 4 del DM 05/02/1998 e s.m.i.	Al primo conferimento all'impianto di recupero e ripetuta ogni 24 mesi ed ogni volta che viene a modificarsi il processo che lo genera.	Caratterizzazione chimico fisica. Caratteristiche del rifiuto.
Rifiuto speciale pericoloso destinato ad impianti di recupero (R) autorizzato in regime semplificato	Art. 7 comma 3 del DM 161/2002	Al primo conferimento all'impianto di recupero e ripetuta ogni dodici mesi ed ogni volta che viene a modificarsi il processo che lo genera.	Caratterizzazione chimico fisica. Caratteristiche del rifiuto.
Rifiuto speciale non pericoloso destinato ad impianti di smaltimento (D)	Art.7 bis del Dlgs 36/2003	Al primo conferimento in discarica e ripetuta 1 volta all'anno ed ogni volta che viene a modificarsi il processo che lo genera	Caratterizzazione chimico fisica. Caratteristiche del rifiuto.
Rifiuto speciale pericoloso destinato ad impianti di smaltimento (D)	Art.7 bis del Dlgs 36/2003	Al primo conferimento all'impianto di smaltimento e ripetuta ogni anno ed ogni volta che viene a modificarsi il processo che lo genera.	Caratterizzazione chimico fisica. Caratteristiche del rifiuto

**Domanda:** Chi può rilasciare il certificato di analisi a corredo della caratterizzazione di un rifiuto?

**Risposta:** Nel momento in cui nasce l'esigenza di fare eseguire l'analisi ad un rifiuto, si incaricherà un laboratorio di analisi certificato e accreditato per il maggior numero di parametri possibili, che rilascerà un documento nel quale sarà riportato il codice EER assegnato dal produttore e verificato (es. codici a specchio) del rifiuto analizzato e le classi di pericolo, nel caso di rifiuto pericoloso. È questo il certificato che dovrà accompagnare il rifiuto nell'impianto di destino.

È bene precisare che i certificati di analisi dei rifiuti non possono essere rilasciati dalle ditte di trasporto, intermediazione o destino ma solo dai laboratori di analisi.

**Domanda:** Le analisi vanno fatte tutte le volte che conferisco un rifiuto?

**Risposta:** No, se non è cambiato il tipo di processo che lo genera.

Come detto nella domanda precedente, le analisi hanno una durata e vanno rinnovate alla scadenza.

### GESTIONE DEL REGISTRO CRONOLOGICO DI CARICO E SCARICO

**Domanda:** Poniamo il caso di un Istituto con diversi laboratori dotati di un deposito temporaneo e ubicati nello stesso indirizzo, ma, lo stesso Istituto, ha anche un altro laboratorio con deposito temporaneo ubicato ad altro indirizzo, il registro di c/s sarà unico?

**Risposta:** No, in questo caso i laboratori ubicati allo stesso indirizzo avranno un unico registro di c/s, l'altro singolo laboratorio presso l'indirizzo diverso avrà un altro registro di c/s, in quanto vive di vita propria, inoltre, quando i rifiuti verranno conferiti, si faranno due formulari e all'occorrenza anche due MUD distinti.

**Domanda:** Dove si conserva il registro di c/s?

**Risposta:** Il registro di c/s va conservato nel luogo di produzione insieme al formulario (FIR) e vanno tenuti per tre anni dalla data dell'ultima registrazione effettuata sul registro di c/s.

32

**Domanda:** Il registro di c/s va cambiato a inizio anno?

**Risposta:** No, il registro di c/s non va cambiato ad inizio anno.

Si segnala che non è necessario iniziare con l'operazione n. 1 sulla prima colonna riservata alle operazioni ad inizio anno, volendo procedere con questo tipo registrazione anziché una numerazione continua, sarà necessario mettere accanto al numero l'anno (esempio, n. 1/2023... n. 50/2023, inizio nuovo anno n. 1/2024 ecc.) in questo modo si viene a creare una univocità dell'operazione. L'integrazione che c'è tra il registro di c/s e il FIR dovrà essere univoca, se in un registro, si registra due volte il n. 1, senza ulteriore indicazione come operazione si potrebbe presentare un problema che può generare errori.

**Domanda:** Qual è la validità del registro di c/s?

**Risposta:** Il registro di c/s non ha una data di scadenza, anche se vidimato in tempi non attuali, (esempio, risalente al 2014) continua ad essere valido fino a quando le pagine non siano state completate, in quanto la legge a cui fa riferimento D.M. 145 del 1997 (normativa Ronchi) non è cambiata.



Il modello da usare per il registro di c/s cambierà, a febbraio del 2025 a seguito del D.M. 59 del 2023 con l'avvio del sistema di tracciabilità digitale RENTRI.

I nuovi modelli di registro di carico e scarico e di FIR sono applicabili a prescindere dall'obbligo di iscrizione al RENTRI a partire dal 13 febbraio 2025.

**Domanda:** È possibile chiudere il registro di c/s?

**Risposta:** Si è possibile. Se per una qualche motivazione, si rende necessario chiudere un registro con ancora delle pagine bianche vidimate, le stesse dovranno essere annullate con un tratto a penna diagonale su tutte le pagine non utilizzate del registro siglandole, inoltre sul frontespizio, al punto 4, si dovrà riportare il numero progressivo e la data dell'ultima operazione effettuata.

**Domanda:** Può essere effettuata una operazione di carico e una di scarico contemporaneamente?

**Risposta:** Può succedere che ci siano dei rifiuti che si producono in modo occasionale e che siano conferiti in modo contestuale alla produzione quindi si fa una operazione di carico sul registro di c/s e alla riga successiva l'operazione di scarico, questo vuol dire che quei rifiuti prodotti non sono passati dal deposito temporaneo ma sono stati prodotti e sono stati conferiti subito. Un esempio potrebbe essere il lavaggio delle auto, in questo caso il rifiuto non si produce tutte le volte che si lava un'auto, bensì si produce nel momento in cui arriva l'azienda incaricata che aspira quelle acque di lavaggio o quelle emulsioni che si trovano nella vasca di raccolta. In questi casi, quindi, ci sarà una riga che evidenzierà l'operazione di carico e nella riga successiva si registrerà l'operazione di scarico.

**Domanda:** Nel caso di un IBC (Intermediate Bulk Container, contenitore per il trasporto in sicurezza di liquidi) che staziona fisso nel deposito temporaneo, è necessario registrare sul registro di c/s l'operazione di carico ogni volta che si sversa il rifiuto o quando il container è totalmente pieno?

**Risposta:** L'operazione di carico va effettuata entro 10 gg. da quando si produce il rifiuto e non quando il container è pieno ed è necessario conferire il rifiuto. Il carico sul registro di c/s identifica la produzione del rifiuto.

Esempio: supponiamo che siano state fatte delle registrazioni di carico sul registro di c/s fino a due o tre giorni prima. In data odierna si è prodotto del rifiuto ed è stato sversato nel IBC che sta nel deposito temporaneo dei rifiuti senza che sia stata fatta l'operazione di carico, si viene a creare quindi, una divergenza tra quanto è registrato e quanto c'è realmente nel deposito temporaneo. A fronte di un controllo si potrebbe riscontrare questa differenza, ma questo è ammissibile dalla normativa, perché non siano ancora trascorsi i 10 gg. lavorativi di tempo che si hanno a disposizione per fare le scritture, quindi, la differenza tra quanto caricato sul registro di c/s e quanto realmente presente nel deposito temporaneo dei rifiuti che un organo di controllo potrebbe riscontrare non crea problemi di natura sanzionatoria.

**Domanda:** Se i rifiuti collocati nel deposito temporaneo dei rifiuti hanno due codici EER diversi e sono ovviamente detenuti secondo le regole del deposito temporaneo dei rifiuti, al momento del conferimento, si devono effettuare due operazioni di scarico oppure si possono inserire entrambi i rifiuti nella stessa operazione di scarico?

**Risposta:** Se sono due codici EER diversi è necessario registrare due operazioni di scarico e produrre due FIR diversi quando vengono conferiti all'impianto di trattamento. Quando si fa uno scarico per poter inserire più carichi i rifiuti devono avere stesso codice EER, stesso stato fisico e stesse caratteristiche di pericolo, solo in questo caso si produce un solo FIR. Se hanno lo stesso codice EER ma caratteristiche di pericolo diverse, in questo caso i rifiuti devono essere separati in contenitori diversi e registrare due operazioni di scarico e produrre due formulari. Inoltre, occorre sempre ricordare il principio che i rifiuti non si possono miscelare e neppure diluire.

**Domanda:** Se nel laboratorio è in uso un contenitore dove si raccoglie man mano il residuo delle lavorazioni è necessario effettuare continuamente delle operazioni di carico sul registro di c/s?

**Risposta:** No, in quanto questo contenitore non è da considerare come un deposito temporaneo ma è solo un contenitore dove si versano delle sostanze frutto dell'attività che si sta svolgendo, il quale non è deposto nel deposito temporaneo finché non è riempito. Occorre comunque fare attenzione a queste situazioni, vanno ben gestite con linee guida specifiche che indichino che alla chiusura finale dello stesso, perché riempito fino al limite stabilito, diventa un rifiuto. È necessario evitare l'ipotesi di aver creato un altro deposito temporaneo dei rifiuti perché questo creerebbe un problema, avendone già uno identificato come tale.

**Domanda:** Come esprimo le quantità da caricare?

**Risposta:** In kg o in litri. Gli impianti pesano sempre con pesa certificata.

Il suggerimento, perciò, è di esprimere sempre la quantità di rifiuto in kg.

N.B. Si raccomanda di non trasformare i mc in litri.

**Domanda:** Se al ritorno della quarta copia del formulario il codice EER del rifiuto dovesse essere diverso da quello riportato sul registro di c/s, come si può fare a inserirlo correttamente nel registro di c/s?

**Risposta:** In questi casi, va ricordato che la responsabilità della corretta gestione del conferimento del rifiuto all'impianto e di conseguenza anche della correttezza della documentazione che lo accompagna a destino (FIR) è del produttore del rifiuto. Si ricorda che è il produttore del rifiuto che assegna, sotto la propria responsabilità, il codice EER del rifiuto e non può essere l'impianto di destino o altri soggetti coinvolti nella gestione del rifiuto che decide e comunica al produttore il codice EER del rifiuto o la sua variazione a destino.

ANNOTAZIONI SUL REGISTRO

**Domanda:** Quando le quantità scritte sulla prima copia del formulario differiscono da quelle riportate sulla quarta copia cosa si dovrà fare?

**Risposta:** Al ritorno della quarta copia del FIR, si scriverà nel campo annotazioni del registro di c/s dell'operazione di scarico il peso riportato nella quarta copia del formulario, scrivendo peso verificato a destino. Si assumerà questo peso come quello reale del rifiuto smaltito e che sarà anche quello da riportare nel MUD.

N.B. La richiesta della verifica del peso a destino va annotata nel campo note dell'operazione di carico del registro di c/s e lo si indica anche sulla prima copia del FIR barrando l'apposita casella (nel campo 6).

**Domanda:** C'è obbligo di firma quando si scrivono le annotazioni sul registro?

**Risposta:** Se nel compilare il registro si compiono degli errori come, ad esempio, si sbaglia lo stato fisico oppure il riferimento al formulario ecc. si va nel campo delle annotazioni e si indica l'errore fatto, poi si riporta la data e si firma (sigla). Analogamente quando nelle annotazioni si mette il peso verificato a destino è necessario sempre datare e mettere una firma (sigla), in questo modo abbiamo anche un riscontro di quando è tornata la quarta copia.

35

**Domanda:** Se ci accorgiamo di aver scritto dei dati non corretti sul registro, si cerchiano con una penna rossa?

**Risposta:** Il colore della penna non ha importanza, il vero problema è quando ci si accorge dell'errore. Per esempio, immaginiamo di aver sbagliato il codice EER del rifiuto e che sia già stato conferito (quindi si è registrata sia l'operazione di carico che l'operazione di scarico) questo è un problema, perché l'impianto non dovrebbe, a rigore, accettare il rifiuto. In questi casi occorre fare attenzione anche alle lettere di correzione che manda l'impianto in questi ed altri casi, dicendo ad esempio di correggere il codice anche sul registro o altro. La situazione in questi casi è delicata perché a fronte di un controllo la correzione o la lettera di correzione dell'impianto non hanno nessun valore, anzi evidenziano l'errore commesso.

Vediamo adesso l'esempio di un errore al quale si può rimediare. Supponiamo ci si accorga che in un'operazione di scarico, è stato scritto sul registro il numero di serie del formulario in maniera errata, in particolare si è sbagliato a scrivere una lettera. A questo punto, si corregge la lettera sbagliata, senza però rendere illeggibile quanto di sbagliato era scritto prima, poi nelle annotazioni si descrive l'errore commesso, si riporta il numero di serie esatto, si scrive la data e si mette la firma.

Vediamo un altro esempio di errore, che potrebbe nascere dalla produzione di rifiuti pericolosi come quelli individuati da una voce a specchio (in questo caso il rifiuto è identificato come pericoloso, solo

se indagata la presenza delle sostanze che con più elevato livello di probabilità potrebbero essere presenti nel rifiuto e con riferimento a quelle con superamento dei limiti di concentrazione). In questo caso per discriminare tra i due codici EER a specchio è necessario fare delle analisi; perciò, il rifiuto viene campionato e inviato ad un laboratorio di analisi. Può succedere poi, che le analisi non siano disponibili entro i 10 gg previsti per la registrazione del carico sul registro, quindi sulla base dell'esperienza, si scrive sul registro il codice EER ritenuto più idoneo. In questo modo, per quanto riguarda la tempistica di carico del rifiuto sul registro di c/s è rispettata. Quando, in seguito, le analisi sono disponibili e ci si accorge che il codice EER, precedentemente inserito, non era quello corretto si corregge, sul registro di c/s, il codice EER errato e nelle annotazioni si evidenzia il codice EER corretto riferendosi alle analisi di laboratorio specifiche, si mette la data e si sigla la correzione. Questi esempi mostrano come apportare delle correzioni sul registro in caso di errori, utilizzando il campo annotazioni, però evidenziano anche la necessità di fare attenzione perché è importante sapere quando farle, se si è o meno nei tempi e nel contesto giusto per poterle fare.

#### CNR OSPITATO IN CONVENZIONE PRESSO ENTI TERZI

**Domanda:** Quando il CNR è ospitato in convenzione presso enti terzi, in caso di RAEE pericolosi con cespiti da scaricare è corretto registrare i movimenti sul registro di c/s dell'ente ospitante?

**Risposta:** No, se si è presenti con un'attività (una linea di ricerca) e si opera in modo autonomo e si è produttori del rifiuto, i rifiuti non vanno caricati sul registro di c/s di un altro soggetto e non si lasciano neanche nel deposito temporaneo dell'altro soggetto. Altra cosa è se si è presenti presso Ente terzo per svolgere una mansione che gestisce l'Ente ospitante, per cui si seguono le indicazioni indicate nell'Accordo di collaborazione in cui dovranno essere ben delineate anche le responsabilità attribuite nell'ambito della gestione dei rifiuti. In questo caso il carico del rifiuto potrà essere fatto sul registro di c/s dell'Ente ospitante, ma in caso di RAEE si dovrà comunque provvedere alla procedura corretta per lo scarico inventariale.

36

**Domanda:** Nel caso in cui il CNR partecipa ad attività in convenzione con altri Enti, il CNR deve necessariamente avere un proprio registro di carico e scarico?

**Risposta:** Nel caso in cui il CNR partecipa ad attività di ricerca per un progetto in convenzione con un altro Ente, se all'interno della convenzione sono riportati chiaramente i compiti di ciascun soggetto, tra cui per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti è indicato che il detentore del rifiuto è l'Ente terzo (l'appaltatore è il committente giuridico del rifiuto), allora il CNR non deve avere un proprio registro di c/s dei rifiuti. In questi casi, però, il CNR per esimersi da ogni responsabilità, considerato che anche il CNR è in parte responsabile del rifiuto prodotto, dovrebbe chiedere un duplicato della quarta copia del formulario.

In questo modo si può dimostrare di concorrere alla corretta gestione dei rifiuti.

**Domanda:** È possibile effettuare le annotazioni a matita per ritrascriverle a penna quando si ha certezza dei pesi e delle caratteristiche del rifiuto?

**Risposta:** Questa pratica è usata, spesso, per scrivere, temporaneamente, i pesi dei rifiuti stimati nell'operazione di carico per poi correggerli alla ricezione della quarta copia del FIR con i pesi verificati a destino per far coincidere i pesi dell'operazione di carico con quella di scarico; idem per le caratteristiche dei rifiuti (in particolare per quanto attiene alle caratteristiche dei rifiuti) o per evitare errori nella compilazione del registro.

Secondo la norma, però, ogni registrazione di movimento deve risultare completa e non modificabile nel momento della compilazione; perciò, l'utilizzo della matita per la compilazione del registro non è ammesso.

È invece ammesso l'errore che può essere corretto "barrando" i dati errati e riportando nel campo annotazioni (magari evidenziano con un asterisco le parti corrette) i dati corretti e la motivazione della correzione. Questo procedimento è ammesso a patto che le correzioni preservino la riconoscibilità del dato iniziale, da evitare quindi l'uso improprio del "bianchetto".